Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946, n. 181.

Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 260 milioni per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza ai lavoratori italiani destinati all'estero.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 20 milioni per studi, ricerche e rilevazioni sulla situazione dei mercati del lavoro all'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — D'ARAGONA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1946
Atti del Governo registro n. 2, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 182.

Revoca della facoltà di conferire senza concorso ricevitorie postali e telegrafiche e posti di collettore e di portalettere rurale, per titoli o benemerenze eccezionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 22 maggio 1941, n. 593;
Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Ritenuto opportuno di revocare la facoltà di conferire senza concorso le ricevitorie postali e telegrafiche ed i posti di collettore e di portalettere rurale, per titoli o benemerenze eccezionali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogate la lettera *f*) dell'art. 285 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e la lettera *e*) dell'articolo 326, modificati con l'art. 2 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, nonchè la lettera *d*) del secondo comma dell'art. 288, del Codice medesimo, modificato con l'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1941, n. 593.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCELBA — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 183.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore «Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante», con sede in Lugo (Ravenna).

N. 183. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore «Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante», con sede in Lugo (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 184.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore « Ancelle della Divina Provvidenza », con sede in Bisceglie (Bari).

N. 184. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore « Ancelle della Divina Provvidenza », con sede in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Inefficacia giuridica degli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944 dalla disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria di Marocco Veneto, a favore degli impiegati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che convalida i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 4 è disposto che gli atti suddetti possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto sopraccennato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini di cui sopra;

Ritenuto che tutte le azioni della Società di navigazione aerea Ala Italiana (ex Ala Littoria) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale della Società predetta è stato conferito dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 1944 si applicano nei confronti del personale di detto ente;

Vista la lettera n. 1559 del 20 maggio u. s. e la lettera n. 1740 del 12 corr. con cui la Società predetta ha fatto presente che, nel periodo 8 settembre 1943-30 aprile 1944, la disciolta Direzione generale dell'ex Ala Littoria, sedente in Marocco Veneto, aveva concesso aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate;

Considerato, inoltre, che i suddetti provvedimenti furono, a suo tempo, determinati da considerazioni di ordine politico e che, comunque, essi vengono a causare una notevole disparità di trattamento tra il personale della Società dislocato nel nord Italia e quello dislocato nell'Italia centro-meridionale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli aumenti di retribuzione non derivanti da contratti collettivi o da norme equiparate, disposti dalla Direzione generale dell'ex Ala Littoria, sedente in Marocco, Veneto, a favore degli impiegati, dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944, sono dichiarati privi di efficacia giuridica, in quanto determinati, a suo tempo, da motivi di carattere politico.

La Società provvederà al recupero delle somme corrisposte a tale titolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'aeronautica
CINGOLANI

(2998)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 18 maggio 1945 con il quale il Prefetto della provincia di Asti ha nominato il rag. Dario Botta commissario straordinario della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I sigg. avv. Leopoldo Baracco e prof. Celestino Casalone sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, ente morale con sede in Asti, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, col quale il dott. Vincenzo Chiola è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al sig. Amato Alfonso Migliori;

Decreta:

Il sig. Amato Alfonso Migliori è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Vincenzo Chiola.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige a favore del sig. Oberrauch Enrico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 1188, in data 19 maggio 1930, col quale veniva riconosciuto a favore del sig. Luigi Widmann fu Rodolfo il possesso del diritto esclusivo di pesca su ambedue le sponde del fiume Adige ed acque pubbliche affluenti dal ponte di Terlano al traghetto di Vadena;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola il sig. Oberrauch Enrico fu Luigi, per averne fatto regolare acquisto;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 1188, in data 19 maggio 1930, è riconosciuto a favore del sig. Oberrauch Enrico fu Luigi, il possesso del diritto esclusivo di pesca su ambedue le sponde del fiume Adige e sulle acque pubbliche affluenti per il tratto dal ponte di Terlano al traghetto, ora ponte di Vadena, nei comuni catastali di Terlano, Ories, Dodiciville, Adriano, Appiano, Laives e Vadena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 349 del commissario dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, relativa ai limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Visto l'art. 8, 3° comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Viste le precedenti deliberazioni regolanti la materia;

Considerata la urgente necessità di stabilire — in vista di eliminare il ricorso alla prestazione integrativa — adeguati limiti massimi per il rimborso delle spese di degenza negli istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di quelli convenzionati;

Delibera:

A far tempo dal 1° ottobre 1946, le spese effettivamente sostenute dal dipendente statale per la degenza ospitaliera in istituti di cura pubblici e privati non convenzionati o nelle sale speciali di istituti convenzionati, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento, sono rimborsate in ragione di una quota giornaliera non superiore a:

L. 400 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 250.000 abitanti;

L. 320 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

L. 280 per i ricoveri avvenuti in Comuni aventi oltre 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

L. 240 per i ricoveri in altri Comuni.

Roma, addì 29 agosto 1946

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(3051)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa

Con decreto 21 settembre 1946 del Ministero dei lavori pubblici il sig. Foggetti ing. Giovanni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pisa.

(2974)

Proroga della gestione straordinaria affidata al commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 13 settembre 1946 è stata prorogata fino al 31 ottobre 1946, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Torrio Vincenzo.

(2975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Il comunicato n. 2906, inserito a pagina 1337 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1946, n. 220, relativo all'Amministrazione comunale di Roma, è sostituito dal seguente:

« Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1946, l'Amministrazione comunale di Roma è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000.000 a pareggio del bilancio 1946 ».

(3027)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	122174	Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la curatela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Amantea (Cosenza), vincolata	5.450 —
Id.	129281 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca	355 —
Prest. Red. 3,50 %	514438 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Mario-Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Rend. 5 %	129283	Toscano Aldo-Giorgio, Mario-Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente . .	310 —
Prest. Red. 3,50 %	514437	Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente	448 —
Id.	514022	Come sopra	1.715 —
Rend. 5 %	86962	Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Introzzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano	1.150 —
Id.	86963	Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	1.150 —
Id.	86964	Come sopra, dom. a Olgiate Olona (Milano)	750 —
Id.	86965	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	750 —
Red. 3,50 %	204739 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano, con usufrutto a Introzzi Antonietta fu Giuseppe	203 —
Id.	204740 (nuda propr. e usufrutto)	Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . .	203 —
Id.	205364	Cassano Irene fu Michele, dom. in Bitritto (Bari), vincolata	297,50
Id.	213707	Come sopra	73,50
Red. 5 %	129280 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico, vedova di Toscano Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	129284 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Aldo-Giorgio fu Giacomo, dom. in Novara, con usufrutto come sopra	1.685 —
Red. 3,50 %	514436 (nuda propr. e usufrutto)	Come sopra	448 —
Id.	199697	Berzoni Bianca o Bianca Maria di Giovanni, moglie di Gobiò Gian Luigi, dom. a Virgilio (Mantova), vincolata . . .	1.382,50
Rend. 5 %	60512	Frova Arturo fu Antonio, interdicendo sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. a Milano	19.200 —
Id.	141546	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	80 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	178545	Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano	1.010 —
Id.	178544	Come sopra	4.800 —
Cons. 3,50 % (1902)	39234	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 5 %	129282 (nuda propr. e usufrutto)	Toscano Franco Piero fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. in Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca di Pacifico	355 —
Id.	117799 er la propr. e l'usufrutto	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, con usufrutto a favore di quest'ultima . .	680 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura del Taro (Parma), della estensione di ettari 1.420, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3011)

Rinnovazione delle zone venatorie di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma)

Le zone di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), della estensione complessiva di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 3 luglio 1939, s'intendono rinnovate fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3012)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma), della estensione di ettari 640, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il nome del prof. Tommasi Crudeli, nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 168 dell'anno corrente, è Corrado anzichè Tommaso.

(3049)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo *B*, grado 11°).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli:

diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo agrario, industriale, commerciale nautico, per geometri.

Art. 2.

Il concorso è per esami e comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, inteso anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpretazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematiche della maturità classica con particolare riguardo all'algebra ed alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) domanda in carta bollata da L. 12 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del proprio recapito e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo regio decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di regolare condotta morale e civile;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I civili assimilati ai prigionieri (com'è a dirsi di coloro che siano stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I reduci dalla deportazione dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono (art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

8) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dall'autorità competente;

9) stato di famiglia;

10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'epurazione;

11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti relativi entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base agli esami sostenuti da ciascun concorrente, da una Commissione nominata dal Ministro e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori ed i professori universitari appartenenti alle Facoltà di scienze, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso istituti statali di secondo grado. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GONELLA

(3035)

Concorso per due posti di primo astronomo (gruppo A, grado 7°), per un posto di astronomo (gruppo A, grado 8°), per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°) e per otto posti di aiuto (gruppo A, grado 10°) negli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli negli osservatori astronomici:

a) per due posti di primo astronomo (gruppo *A*, grado 7°);

b) per un posto di astronomo (gruppo *A*, grado 8°);

c) per cinque posti di astronomo aggiunto (gruppo *A*, grado 9°);

d) per otto posti di aiuto (gruppo *A*, grado 10°).

Per i concorsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), il Ministero si riserva la facoltà di provvedere, entro i limiti della graduatoria degli idonei, a nomine oltre il numero dei posti messi a concorso, in relazione a posti che si rendessero vacanti nel periodo decorrente tra il bando di concorso e le nomine.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui alla lettera *a*) gli astronomi e gli astronomi aggiunti degli osservatori astronomici, purchè questi ultimi siano tali almeno da due anni.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare gli astronomi aggiunti e gli aiuti degli osservatori astronomici, nonchè gli aiuti e gli assistenti di ruolo addetti a cattedre di astronomia negli istituti d'istruzione superiore.

Sia gli aiuti degli osservatori, sia gli aiuti e gli assistenti degli istituti superiori debbono, però, essere in servizio da almeno due anni solari.

Al concorso di cui alla lettera *c*) possono partecipare soltanto gli aiuti degli osservatori astronomici e gli aiuti e assistenti a cattedre di astrenomia negli istituti di istruzione superiore.

Al concorso di cui alla lettera *d*) possono partecipare i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

Art 3.

Coloro che, trovandosi nelle suddette condizioni, intendano prendere parte ai concorsi anzidetti, dovranno presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) in carta bollata da L. 12 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e deve essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della parternità e del proprio recapito.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera.

Gli aiuti e gli assistenti universitari a cattedre di astronomia e i candidati al concorso di cui alla lettera *d*) (posti di aiuto) oltre a presentare i documenti sopra citati dovranno corredare la domanda come appresso:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) originale del diploma di laurea, in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti medesimi. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità del servizio.

I concorrenti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del medesimo decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di regolare condotta morale e civile;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, e, in caso negativo, certificato dell'esito di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalidi ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli ex prigionieri dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I civili assimilati ai prigionieri (com'è a dirsi di coloro che sono stati internati nei territori coloniali) dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I reduci dalla deportazione, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono (art. 8, 2° comma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni;

8) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dall'autorità competente;

9) stato di famiglia;

10) dichiarazione, in carta semplice, nella quale il concorrente specifichi la sua esatta posizione nei confronti delle vigenti leggi sull'epurazione;

11) elenco, firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) dell'art. 3, non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 3.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine stabilito o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano a due concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare ai sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

I concorsi saranno giudicati, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministero e composta di cinque membri scelti fra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia e di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1946

Il Ministro: GONELLA

(3034)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.